COINGER SRL
Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA)
T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233
coinger@coinger.it - www.coinger.it
Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato
C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589

CAPITOLATO DI APPALTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DOMICILIARE DI PLICHI – gara nr. 7612891

Sommario

PARTE PRIMA – ASPETTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI 2
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 2
Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO 2
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e LOTTI 3
Articolo 4 - CESSIONE E SUBAPPALTO 3
Articolo 5 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE 5
Articolo 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 5
Articolo 7 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 7
Articolo 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 8
Articolo 9 – PROPRIETA' DEL BENE 8
Articolo 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY, NOMINA QUALE SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 8
Articolo 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA' 10
Articolo 12 - CONTROVERSIE 10
Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
PARTE SECONDA - ASPETTI TECNICI 12
Articolo 14 – ATTIVITA' DI CONSEGNA DOMICILIARE 12
Articolo 15 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA CONSEGNARE 14
Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITÀ 14
Articolo 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ e RIPETIZIONE SERVIZI 15
Articolo 18 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 16
Articolo 19 – CAUZIONE DEFINITIVA 16
Articolo 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 17
Articolo 21 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO 18
Articolo 22 - VARIAZIONE QUANTITATIVI 18
Articolo 23 - ESECUZIONE IN DANNO 19
Articolo 24 - DISPOSIZIONI VARIE 19
Articolo 25 - CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA 19
ALLEGATO A – QUANTITATIVI, CONTEGGI e IMPORTI 20
ALLEGATO B – UTENZE PER COMUNE 21
ALLEGATO E – DUVRI 22

COMUNI SOCI
Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore

PARTE PRIMA – ASPETTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di distribuzione di plichi/opuscoli come meglio dettagliato di seguito.

Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO

1. I servizi oggetto di questo appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività in quanto sono di supporto al corretto svolgimento del servizio di igiene urbana garantito da COINGER volto ad assicurare le migliori condizioni d'igiene, pulizia e aspetto decoroso, che costituiscono attività di pubblico interesse. Per tale ragione deve essere:
   - **a.** evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli in tutte le fasi del servizio
   - **b.** garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

2. La ditta aggiudicataria si impegna, nelle more di indizione di nuova procedura di affidamento da parte di COINGER, a proseguire il servizio in oggetto. La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad assistere COINGER qualora insorgessero problematiche tali da interrompere l'erogazione del servizio.

3. COINGER si riserva di far iniziare il servizio dal quinto giorno successivo a quello di aggiudicazione, anche se non dovesse essere ancora stato sottoscritto il contratto d'appalto. L'impresa si impegna ad avviare il servizio di cui sopra nei termini indicati.

4. Il presente appalto ha durata minima di un anno e massima di tre anni, con decorrenza dall'anno 2019.

5. COINGER si riserva la insindacabile facoltà, ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato, di risolvere il contratto successivamente alla prima annualità, al verificarsi delle condizioni previste dal precitato articolo. La comunicazione circa il verificarsi della condizione risolutiva dovrà essere comunicata da COINGER al soggetto affidatario del servizio entro il 31/03 di ogni anno e comunque si intenderà definitivamente risolto alla scadenza del termine massimo stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. Il mancato rispetto del termine di comunicazione di cui sopra non dà diritto all'Appaltatore di ritenere rinnovato l'affidamento.

6. L'appalto è ripetibile ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.L.vo 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori due anni portando la durata massima dell'appalto a 5 (cinque) anni, fermo restando sempre il meccanismo di valutazione per l'anno successivo. COINGER potrà valutare la possibilità di proseguire i servizi fino al raggiungimento dell'importo contrattuale e/o dei quantitativi massimi affidati.

7. COINGER si riserva di far iniziare il servizio anche se non dovesse essere ancora stato sottoscritto il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.L.vo 50/2016 avendo valutato che, in caso di tardivo avvio del servizio l'utenza si troverebbe nell'impossibilità di conoscere le date e gli orari per il

corretto conferimento delle raccolte differenziate stradali e per l'accesso ai centri di raccolta, generando quindi un grave danno all'interesse pubblico che COINGER è destinata a soddisfare. L'impresa si impegna ad avviare il servizio di cui sopra nei termini indicati.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO e LOTTI

1. Oggetto del presente capitolato sono le attività legate alla consegna all'utenza di plichi composti da opuscoli, lettere informative, calendari.
2. La consegna dei materiali dovrà avvenire per tutte le utenze COINGER dei 25 comuni soci riportati in calce.
3. Le attività sono specificate in dettaglio negli articoli che seguono e nei relativi allegati.
4. Il servizio non è diviso in lotti.

Articolo 4 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. è vietata la cessione anche parziale o temporanea del contratto da parte dell'Appaltatore pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati a COINGER.
2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
   Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
   Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Appaltatore, in sede di offerta, dovrà aver dichiarato se intende procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, COINGER non concederà alcuna autorizzazione in tal senso. La quota sub-appaltabile non potrà superare il 40% dell'importo complessivo del contratto.
4. L'Affidatario del servizio dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione al subappalto a COINGER, corredandola di tutti i dati del/i subappaltatore/i e della documentazione attestante l'insussistenza dei

motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 105 co. 4.

5. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto è necessario che:
   - **a)** l'Affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
   - **b)** il Subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
   - **c)** all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
   - **d)** l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016.

6. A norma dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione è rilasciata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che COINGER abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa alla condizione che si siano verificati tutti i presupposti di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al due per cento (2%) dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore ad euro centomilavirgolazerozero (€ 100.000,00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

7. Resta inteso che l'eventuale affidamento delle prestazioni oggetto del presente CSA in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto, essendo esso l'unico e solo responsabile, verso COINGER, della buona riuscita dei servizi e/o forniture.

8. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento del servizio.

9. A norma dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ai fini del pagamento COINGER acquisisce il documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore ed ai subappaltatori.

10. Il Subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

11. Il Subappaltatore, per tramite dell'Appaltatore, deve trasmettere a COINGER, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

12. Il Subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente del documento di identificazione nei modi previsti dall'art.6.

13. Il Subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

COMUNI SOCI
Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore

14. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare a COINGER, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

15. In ogni caso, per quanto non previsto nel presente capitolato, si applica integralmente quanto disposto dall'art. 105 del D.L.vo 50/2016.

Articolo 5 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore sarà responsabile verso COINGER SRL del buon andamento di tutte le forniture e i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

2. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento della verifica di conformità.

3. L'Appaltatore è altresì responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature dell'Appaltatore nei confronti di COINGER, dei Comuni o di terzi, sollevando così le Amministrazioni Comunali e la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

4. Fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di COINGER o dei Comuni. A tutela di quanto sopra l'Appaltatore dovrà provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa, o integrare polizza già esistente per tutta la durata dell'appalto, a copertura di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per danni alle cose e ad animali. Ai fini del presente articolo i Comuni sono considerati Terzi.

5. Copia della polizza conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

6. La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati da imprese subappaltatrici.

Articolo 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento della fornitura e del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;

b) deve disporre dell'organico sufficiente ed idoneo a garantire il corretto espletamento di tutte le prestazioni secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati tecnici nonché in considerazione della proposta progettuale formulata, se prevista;

c) tutto il personale adibito alla fornitura ed al servizio deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito; COINGER si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;

d) l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il nominativo del/i responsabile/i organizzativo/i, con recapito telefonico fisso e mobile, cui COINGER possa far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Le comunicazioni inviate a detto soggetto si considereranno come inviate al rappresentante legale dell'Appaltatore;

e) l'Appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta di COINGER, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;

f) l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, l'elenco del personale in servizio che opererà sul territorio dei Comuni Soci (generalità, numero di matricola, livello, anzianità) ed il modo in cui viene impiegato. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro cinque giorni dall'evento;

g) al fine di monitorare costantemente il servizio e di mantenerne il livello quantitativo e qualitativo, dovranno essere fornite tempestivamente agli uffici tutte le informazioni che possono avere rilevanza in tali termini;

h) deve organizzare sistemi di controllo interni atti a verificare la qualità del servizio al fine di ridurre possibili disservizi e/o inefficienze;

i) il personale in servizio che avrà a che fare con l'utenza COINGER, dovrà essere munito di tesserino con logo dell'Appaltatore e di COINGER e riportare il nome dell'operatore ed il numero di matricola nonché abbigliamento adeguato;

j) è a carico dell'Appaltatore il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne COINGER da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo;

k) deve trasmettere file delle mancate consegne come indicato all'art. 14.

2. Tutte le operazioni oggetto dell'appalto dovranno avvenire sotto la stretta osservanza degli ordini all'uopo impartiti dagli uffici COINGER. In caso di avaria all'impianto, la Ditta, previa tempestiva segnalazione agli uffici, dovrà provvedere immediatamente a propria cura e spese al ripristino della relativa funzionalità ed in caso l'appalto preveda il ritiro di materiale per il trattamento, l'Appaltatore dovrà recuperare il quantitativo di rifiuto non ricevuto/trattato.

3. La ditta appaltatrice è obbligata ad estendere i servizi previsti dal presente capitolato alle condizioni in essere anche ad altri comuni serviti da COINGER SRL fino ad un massimo del 20% dei quantitativi

stimati nell'ALLEGATO A. In caso di riduzione dei quantitativi stimati inferiore al 20%, l'appaltatore dovrà comunque garantire il servizio per tutta la durata dell'appalto e non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento.

4. La manodopera dovrà essere regolarmente assunta secondo i contratti nazionali dei lavoratori e regolarmente assicurata secondo le norme previdenziali ed assistenziali vigenti.
5. Resta a carico della ditta ogni onere previdenziale e sociale per il trattamento del proprio personale, per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e per il rispetto di tutte le norme in materia di diritto sindacale sul lavoro.
6. Di tutto quanto sopra sé ne è tenuto conto nel prezzo posto a base di gara e la Ditta dovrà produrre apposita certificazione o dichiarazione attestante la regolarità contributiva.
7. La Ditta appaltatrice è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente capitolato, tutte le disposizioni di cui ai Decreti legislativi n. 81/2008 e n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni ai regolamenti in vigore, a quelli eventualmente emanati durante il corso del contratto, compreso le norme regolamentari e le ordinanze municipali relative all'igiene pubblica e comunque aventi rapporto con il servizio.

Articolo 7 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro applicati e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da COINGER o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, COINGER contesterà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, segnalerà all'Ispettorato stesso. Per la violazione degli obblighi suddetti, COINGER procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione a COINGER, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
6. Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali.
2. In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato, nel bando e disciplinare di gara e nelle norme integrative allo stesso.
3. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
4. L'Appaltatore dovrà assicurare che le forniture ed il servizio siano svolti in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.
5. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge relative alle attività del presente servizio.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto.
7. Altresì l'Appaltatore dovrà sempre possedere adeguata abilitazione da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.L.vo 152/2006.

Articolo 9 – PROPRIETA' DEL BENE

1. La proprietà dei materiali è di COINGER, il trasferimento di proprietà avviene con la consegna dei beni da distribuire all'Appaltore per la successiva diffusione all'utenza.
2. l rifiuto prodotto dalle attività di consegna del presente capitolato è dell'Appaltatore che dovrà correttamente gestirlo e smaltirlo.

Articolo 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY, NOMINA QUALE SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. L'Appaltatore prende altresì atto che titolari dei dati acquisiti in forza del presente contratto sono i Comuni soci di COINGER srl e che COINGER srl è stata nominata dai Comuni summenzionati quale responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 GDPR 679/2016; pertanto, qualora vi siano le condizioni di legge in funzione della tipologia del dato, l'Appaltatore viene nominato con apposito atto sub-responsabile del trattamento, per le specifiche finalità di cui al presente contratto e si impegna a sua volta al rispetto degli stessi obblighi cui è tenuta COINGER srl in virtù della predetta designazione di responsabile esterno del trattamento e delle delibere comunali autorizzazione al trattamento.

2. Gli Enti comunali titolari dei dati conservano la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni erogate ed hanno l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

3. CONGER srl consente pertanto all'Appaltatore l'accesso ai dati alle medesime condizioni e limiti cui la stessa è stata autorizzata dai singoli comuni soci.

4. L'Appaltatore si impegna ad operare secondo le direttive degli enti Titolari e nel rispetto degli obblighi imposti a COINGER quale primo responsabile del trattamento e nel rispetto di quanto indicato nel GDPR 679/2016 e che l'accesso e trattamento venga effettuato solo qualora sia strettamente necessario ad adempiere i compiti di cui al presente contratto nel rispetto del principio di pertinenza e continenza, della normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

5. L'Appaltatore, i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio; pertanto essi, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, e di non divulgarli in alcun modo né di utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

6. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso a causa ed in occasione dell'esecuzione dell'appalto vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

7. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- **a)** verificare e controllare che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e coordinarne tutte le operazioni;
- **b)** individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- **c)** impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- **d)** adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati;
- **e)** garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;
- **f)** sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.

8. Le informazioni, i dati e le conoscenze non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

9. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione

10. L'Appaltatore dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento UE 2016/679.

11. In ogni caso si precisa che al momento della cessazione del rapporto contrattuale i dati reperiti dovranno essere prontamente cancellati e distrutti da parte dell'appaltatore.

12. Alle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno tenuti anche eventuali subappaltatori individuati conformemente alle disposizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto.

13. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, COINGER avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sera tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

14. Quanto al trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore a COINGER per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i predetti dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati da COINGER ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

15. A completamento e integrazione della nomina di cui al comma 1 del presente articolo si rimanda all'Allegato 1 del Contratto di Appalto "Nomina a sub-Responsabile del trattamento", quale parte integrante e sostanziale della presente capitolato.

Articolo 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA'

1. L'aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 10 giorni dall'invito della stazione appaltante presso la sede della stessa. Il presente Capitolato Speciale sarà allegato al contratto di appalto.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, come indicato nel disciplinare di gara, senza diritto di rivalsa:

- **a)** tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate in contanti o assegno circolare, prima della stipula del contratto stesso;
- **b)** le eventuali spese di pubblicità.

Articolo 12 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e suoi allegati e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Varese.

Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto si considererà automaticamente risolto a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sottoelencati:

a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
c) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frodi o risulti in stato d'insolvenza;
d) accertata totale insolvenza verso le maestranze o Istituti assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati;
e) cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri, salvi i casi ammessi;
f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando di appalto, dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
g) mancata integrazione della cauzione definitiva qualora utilizzata da COINGER in rivalsa per la decurtazione di penali;
h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
i) qualora l'Appaltatore non provveda all'applicazione/adozione delle migliorie indicate nell'offerta tecnica (qualora prevista) sottoscritta al momento della gara nel termine assegnato con diffida ad adempiere da parte di COINGER;
j) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate anche via fax, che, a giudizio di COINGER, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
k) in caso di inosservanza degli obblighi legati alla riservatezza;
l) sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o quattro giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
m) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
n) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto;
o) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative relative al personale impiegato;
p) in caso di applicazioni di penali quando:
  I. la stessa penale venga applicata più di 10 (dieci) volte complessivamente;
  II. vengano rilevate oltre 20 (venti) infrazioni nel corso dell'appalto;
  III. l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
q) in tutti i casi previsti nel presente capitolato, nel contratto e nel disciplinare in cui è espressamente prevista una clausola risolutiva;
r) per qualsiasi altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente enunciati nei commi precedenti e che assumono caratteristiche di particolare gravità.

2. Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, COINGER lo comunica all'Appaltatore e potrà invitarlo a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di sette giorni dalla data di comunicazione.

3. La risoluzione del contratto verrà dichiarata da COINGER mediante apposito provvedimento. Eventuali danni o spese derivanti a carico di COINGER per colpa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo. La cauzione prestata dall'Appaltatore viene dichiarata decaduta e viene incamerata da COINGER.

13.2 Risoluzione del contratto

1. COINGER potrà risolvere il contratto secondo quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 C.C., cosicché COINGER potrà intimare per iscritto all'Appaltatore d'adempiere **entro quindici giorni**, salvo diverse indicazioni del presente capitolato, a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto agli adempimenti previsti, il contratto s'intenderà risolto. L'Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.
2. In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1453 C.C., l'Appaltatore dovrà continuare a prestare la sua opera, nonostante la domanda di risoluzione, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità. COINGER, oltre al diritto al risarcimento dei danni, potrà immediatamente incamerare la cauzione od esercitare il diritto sulla fidejussione.
3. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente oltre che nelle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 1453 C.C. anche qualora sia previsto da particolari norme di leggi e regolamenti amministrativi.
4. Qualora l'Appaltatore dovesse unilateralmente e illegittimamente risolvere o recedere il contratto prima della scadenza convenuta, COINGER potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
5. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 108 del D.L.vo 50/2016.
6. È facoltà di COINGER recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 50/2016.

PARTE SECONDA - ASPETTI TECNICI

Articolo 14 – ATTIVITA' DI CONSEGNA DOMICILIARE

1. I plichi dovranno essere distribuiti a tutte le utenze ubicate nei 25 comuni soci di Coinger srl, quali: Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona e Venegono Inferiore.
2. Solitamente l'invio dei materiali dovrà avvenire a ridosso della fine dell'anno (indicativamente novembre-dicembre).
3. Salvo differente comunicazione, i plichi dovranno essere recapitati all'indirizzo specificato ed all'utenza che compare sull'etichetta presente su ogni plico.

4. Le utenze registrate nella banca dati COINGER alla data di pubblicazione del presente capitolato risultano essere 48.667 come specificato all'allegato B. Si precisa che la consegna dell'opuscolo "Dove lo butto?" (art. 15.1.a.III) avviene con una frequenza non annuale, mentre i restanti opuscoli vengono inviati all'utenza annualmente.

5. La sequenza di distribuzione dei materiali dovrà essere preventivamente segnalata a COINGER che potrà indicare alcune priorità che l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare.

6. **Per il primo anno di servizio, la distribuzione dei materiali dovrà avvenire partendo dai comuni di Albizzate, Jerago con Orago e Venegono Inferiore ed a seguire Besnate, Crosio della Valle, Mornago e Morazzone.**

7. Il ritiro dei plichi è a carico dell'Appaltatore. I plichi potranno essere ritirati presso la sede di COINGER o presso la tipografia affidataria del servizio di stampa, sempre che la stessa sia ad una distanza dalla sede COINGER inferiore a 25 km, altrimenti il ritiro sarà presso la sede COINGER.

8. Le quantificazioni per comune e per tipologia di materiale da consegnare ed altre informazioni sono indicate negli allegati A e B del presente capitolato.

9. Per ogni lavorazione, sono inclusi nel prezzo offerto i costi relativi:

- **a)** ai mezzi necessari per lo svolgimento del lavoro, compresi carburanti, lubrificanti, accessori e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento del mezzo in sicurezza;
- **b)** al trasporto e la movimentazione dei mezzi e delle squadre da e verso le aree di intervento;
- **c)** al personale direttivo, amministrativo ed operativo necessario per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte e in sicurezza;
- **d)** allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dall'attività posta in essere.

10. Per la prima distribuzione, l'Appaltatore dovrà sostenere altresì i costi per il riporto del numero di autorizzazione di concessione per la distribuzione postale o altro obbligo di legge. Per le successive consegne COINGER si impegna a far riportare nei materiali detto numero di concessione, se necessario.

11. I materiali dovranno essere consegnati all'utenza non oltre **25 giorni dopo** che i plichi saranno disponibili per il ritiro di cui al comma 5. COINGER comunicherà tempestivamente all'Appaltatore la data per il ritiro. La scadenza indicata, se non rispettata comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.

12. La frequenza degli interventi e la tipologia di materiale da consegnare saranno quantificati al momento in cui si verificheranno. La quantificazione dell'ALLEGATO A è indicativa e stimata per gli anni di servizio successivi al primo ed è legata alle utenze attive sul territorio servito.

13. Le consegne non eseguite dovranno essere rendicontate e trasmesse su file excel che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni di dettaglio: numero di utenza, comune, motivazione dell'impossibilità del recapito e qualora noto, nuovo indirizzo di riferimento. I calendari non recapitati dovranno essere restituiti a Coinger srl. La rendicontazione e restituzione dei calendari non distribuiti dovrà avvenire entro 10 giorni dalla fine della distribuzione.

14. La copertura delle utenze dovrà essere garantita al 100%. Rientreranno nel computo della percentuale di copertura anche le mancate consegne rendicontate nel file purché sia riconsegnato il plico oggetto di rendicontazione.

Articolo 15 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA CONSEGNARE

1. Si descrivono di seguito le caratteristiche dei materiali da consegnare in occasione del cambio anno 2019/2020:
- **a)** plico dal peso complessivo di complessivo di gr. 108,63, così composto:
  - **I.** Calendario formato chiuso cm 24x15, peso gr. 36,00;
  - **II.** Opuscolo "servizio verde anno 2020" formato chiuso 24 x15, peso gr. 21,60;
  - **III.** Opuscolo "Dove lo butto?" formato chiuso 15 x 21, peso gr. 51,03.
- **b)** Tolleranza in peso del plico +/- 5%;
- **c)** Ogni singolo plico sarà fornito di etichetta riportante l'indirizzo di spedizione fissata con punto colla all'interno dell'incellophanatura.

2. I plichi saranno forniti divisi per comune, in pacchi da 50 o da 100 pezzi, numerati in ordine di uscita dalla stampatrice.

Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il contratto cui il presente capitolato è riferito, COINGER provvederà a comminare le penali economiche sotto definite, nel caso di lavorazioni o prescrizioni:
- **a)** eseguite in modo difforme rispetto prescrizioni tecniche del presente capitolato;
- **b)** totalmente o parzialmente non eseguite nei periodi di esercizio previsti dal cronoprogramma/calendario consegne;
- **c)** eseguite in ritardo rispetto al programma del servizio presentato;
- **d)** per mancato rispetto degli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore;
- **e)** per mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio (notifica giornaliera, caposquadra, squadre di lavoro, comunicazioni programma del servizio, ecc.);

2. Gli importi unitari delle penali sono evidenziati nella tabella sotto riportata:

ID	Descrizione anomalia	importo penale
I	mancata consegna in una via - cad.	1.000,00 €
II	mancata consegna in una intero comune - cad.	5.000,00 €
III	ritardo nel completamento delle consegne per ogni giorno oltre il termine di cui all'art. 14	50,00 €
IV	consegna non capillare a tutte le utenze della via - per segnalazione ricevuta e verificata	5,00 €
V	mancato raggiungimento percentuale di consegna art. 14 - per ogni punto percentuale o frazione	1.000,00 €

- tabella A -

3. Le penali non si applicheranno per cause di forza maggiore.
4. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo di raccomandata anche anticipata via fax, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le contro deduzioni in forma scritta entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.
5. L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le contro deduzioni anche se non formalizzate dalla Ditta appaltatrice stessa.
6. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
7. La ripetizione delle penali, nei casi previsti dall'art. 13, può portare alla revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ e RIPETIZIONE SERVIZI

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. In considerazione della tipologia di prestazione e del fatto che non vengono emessi stati di avanzamento lavori o fatturazioni intermedie, la verifica di conformità verrà svolta in corso di esecuzione da personale COINGER.
3. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dalla consegna della rendicontazione dell'attività svolta e dei resi (conclusione delle consegne o anticipatamente in caso di grave irregolarità che porta all'interruzione del contratto); la stessa è conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (compresa la rendicontazione).
4. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che COINGER non decida diversamente.
5. Della verifica di conformità è redatto processo verbale o altra forma di constatazione adottata da COINGER.

6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a cura e spese dell'Appaltatore che mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
8. Il certificato di verifica di conformità finale viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
9. Unitamente al certificato di conformità COINGER procede a valutare complessivamente il servizio erogato dall'Appaltatore (anche sentendo l'utenza consegnataria e/o i comuni soci) ed a suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa far valere richieste risarcitorie e/o indennitarie, potrà risolvere il contratto qualora ritenga il servizio conclusosi non soddisfacente. L'Appaltatore potrà formulare proposte di modifica e/o integrazioni al servizio al fine di migliorare il livello di prestazione erogato.

Articolo 18 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il contratto è a misura.
2. I corrispettivi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati nell'Allegato A, al netto del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice. Detta offerta si intende al netto di IVA.
3. L'importo è determinato dall'importo offerto per singola prestazione, moltiplicato per il numero di consegne richieste da COINGER, sulla scorta di tabulati informatici.
4. All'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

Articolo 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Si applica l'art. 103 del D.lgs 50/2016.

2. L'impresa deve versare, anteriormente all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Successivamente il suo importo dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone vari più del 5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente.

3. La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente COINGER dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'impresa.

4. Resta salvo per COINGER l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui COINGER dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

6. In caso di garanzia fidejussoria essa dovrà essere conforme alle previsioni di cui all'art. 103 Dl.gs 50/2016 e l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- **d)** di aver preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati;
- **e)** di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, 1° comma, C.C.;
- **f)** di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta della stessa, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente, senza opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
- **g)** di considerare valida la fideiussione fino a svincolo espresso di COINGER;
- **h)** che COINGER è comunque garantito anche in caso di omesso versamento dei premi da parte dell'Appaltatore.

7. In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate ed esclusivamente per la fideiussione definitiva, COINGER inviterà l'Appaltatore a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l'Appaltatore non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione. In tal caso all'Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi ed i costi derivati dai ritardi cagionati dalla revoca.

8. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio di COINGER, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori, COINGER compreso, fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.

9. L'importo della cauzione definitiva verrà calcolato sulla scorta delle indicazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.L.vo 50/2016.

Articolo 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione del servizio avverrà secondo le seguenti indicazioni:
   a. a fine servizio certificato, data fattura fine mese;
   b. la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment; codice destinatario fatturazione elettronica USAL8PV;
   c. dovranno essere riportati in fattura evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati da COINGER (es. DDT, CIG, etc.);
   d. la fatturazione dovrà essere accompagnata inoltre da un tabulato riportante tutte le informazioni relative al servizio svolto, quali almeno: comune servito, pezzi consegnati, giornate di consegna, etc.
   e. l'ammontare del corrispettivo dovuto è determinato come indicato all'art. 18 e verrà utilizzato quale imponibile della fattura ad emettere.
2. I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario entro i 60 gg data fine mese fattura, previo esperimento delle verifiche di legge e di conformità della prestazione erogata. Le spese di bonifico sono a carico dell'Appaltatore.
3. È escluso qualsiasi rapporto diretto di natura economica–amministrativa tra COINGER ed eventuale soggetto subappaltatore, ad eccezione delle previsioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.L.vo 50/2016. In caso di sub-appalto, il pagamento delle fatture all'Appaltatore è subordinato anche all'invio delle copie dei pagamenti effettuati da parte dell'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori.
4. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato, COINGER sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale.
5. È vietata qualunque cessione di credito e procura o delega all'incasso, salvo che COINGER, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Lo svincolo e liquidazione delle trattenute avverranno al temine dell'appalto, dopo la redazione del certificato di conformità finale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 21 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista revisione del corrispettivo anche qualora il servizio debba essere svolto su più anni.

Articolo 22 - VARIAZIONE QUANTITATIVI

1. Poiché si potrebbe registrare una variazione del numero di utenze da servire da parte di COINGER, si stabilisce che l'Appaltatore è obbligato ad estendere o ridurre i servizi e le forniture previsti dal presente capitolato alle condizioni in essere fino al 20% dei quantitativi originariamente indicati. In caso di riduzione superiore al 20%, l'Appaltatore dovrà comunque garantire il servizio per tutta la durata dell'appalto e non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento.

2. I quantitativi potrebbero altresì variare in ragione di un incremento o diminuzione dei comuni serviti da COINGER rispetto a quelli soci al momento della pubblicazione del presente capitolato.

Articolo 23 - ESECUZIONE IN DANNO

1. L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva COINGER di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'Ufficio ed a tutto carico della Ditta, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei lavori o dei servizi o li conducesse in maniera imperfetta.
2. Al pagamento delle rate verranno detratti gli importi derivanti dalle relative penali comminate.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI VARIE

1. La Ditta è tenuta a dare immediato inizio al servizio oggetto del presente appalto e comunque entro e non oltre giorni **tre** dall'ordine impartito da COINGER anche in pendenza della stipula del contratto. In caso di inadempienza all'ordine nei termini di cui sopra, COINGER, previa contestazione, può risolvere il contratto ipso iure mediante semplice dichiarazione stragiudiziale con avviso di ricevimento. In caso di risoluzione del contratto in danno dalla ditta appaltatrice per fatto doloso o grave inadempienza saranno poste a carico dell'affidatario le spese conseguenti al conferimento di nuovo affidamento anticipato rispetto alle tempistiche previste. Dopo il secondo giorno di interruzione del servizio per qualsiasi causa, è in facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

Articolo 25 - CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a COINGER, la stessa potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato; si applica l'art. 107 D.lgs 50/2016.

COINGER SRL
Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA)
T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233
coinger@coinger.it - www.coinger.it
Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato
C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589

ALLEGATO A – QUANTITATIVI, CONTEGGI e IMPORTI

Il presente allegato intende rappresentare come COINGER sia arrivato alla determinazione dei quantitativi numerici relativi ai servizi posti a gara.

A	B	C	D	E	F
Art. CSA	**descrizione**	**U.M.**	**q.tà**	**prezzo base soggetto a ribasso**	**totale anno 2019**
15.1.a.I	Calendario formato chiuso cm 24x15, peso gr. 36,00	pz.	48.700	0,4400 €	**21.428,00 €**
15.1.a.II	Opuscolo "servizio verde anno" formato chiuso 24 x15, peso gr. 21,60	pz.	48.700	0,2000 €	**9.740,00 €**
15.1.a.III	Opuscolo "Dove lo butto?" formato chiuso 15 x 21, peso gr. 51,03	pz.	48.700	0,4800 €	**23.376,00 €**
				TOTALE	**54.544,00 €**

- Tabella A –

Segue proiezione del totale ipotetico del contratto in caso di ripetizione dei servizi ed eventuale consegna "Dove lo butto?" ogni 4 anni:

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		TOTALE
Art. CSA	**pezzi**	**importo**	**pezzi**	**importo**	**pezzi**	**importo**	**pezzi**	**importo**	**pezzi**	**importo**	
15.1.a.I	48.700	21.428,00 €	48.700	21.428,00 €	48.700	21.428,00 €	48.700	21.428,00 €	48.700	21.428,00 €	
15.1.a.II	48.700	9.740,00 €	48.700	9.740,00 €	48.700	9.740,00 €	48.700	9.740,00 €	48.700	9.740,00 €	
15.1.a.III	48.700	23.376,00 €	-	- €	-	- €	-	- €	48.700	23.376,00 €	
		54.544,00 €		**31.168,00 €**		**31.168,00 €**		**31.168,00 €**		**54.544,00 €**	**202.592,00 €**
										arrotodamento	***408,00 €***
										Totale a base d'asta	**203.000,00 €**

- Tabella B –

COMUNI SOCI
Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore

COINGER SRL
Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA)
T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233
coinger@coinger.it - www.coinger.it
Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato
C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589

ALLEGATO B – UTENZE PER COMUNE

A	B
Comune	**utenze**
Albizzate	2.508
Azzate	2.218
Besnate	2.681
Bodio Lomnago	1.149
Brunello	501
Buguggiate	1.453
Carnago	2.937
Casale Litta	1.252
Castiglione Olona	3.714
Castronno	2.170
Cavaria con Premezzo	2.670
Cazzago Brabbia	403
Crosio della Valle	312
Daverio	1.372
Galliate Lombardo	485
Gazzada Schianno	2.388
Inarzo	496
Jerago con Orago	2.415
Morazzone	2.171
Mornago	2.247
Oggiona con Santo Stefano	2.093
Solbiate Arno	1.822
Sumirago	2.720
Vedano Olona	3.612
Venegono Inferiore	2.878
Totale	**48.667**

- Tabella A –

COINGER SRL
Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA)
T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233
coinger@coinger.it - www.coinger.it
Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato
C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589

ALLEGATO E – DUVRI

GARA NR. 7612891

Documento concernente i rischi dovuti a interferenze con gli utenti. L'impresa appaltatrice dovrà adottare tutte le accortezze, per ridurre al minimo, qualora si possano verificare interferenze con utenti, eventuali rischi connessi all'espletamento della propria attività. L'attività deve essere svolta utilizzando gli accorgimenti di buon senso e le prescrizioni del proprio documento di valutazione rischi per segnalare eventuali pericoli.
Si ritiene che la ditta appaltatrice non necessiti di attrezzature per la sicurezza aggiuntive rispetto a quelle di cui già è in possesso in forza dei possibili rischi di interferenze tipicamente connesse all'attività svolta.
Fermo restando gli obblighi d'informazione a carico del datore di lavoro, richiamando la determinazione nr. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata effettuata e che l'importo necessario per gli accorgimenti di sicurezza è pari a zero.

Il Responsabile del Procedimento
Paride Magnoni

COMUNI SOCI
Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore